



COPIA

Numero Registro Delibere 29
del 20-12-2011

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE ED ISTITUZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO.

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:30 nel palazzo comunale del suddetto Comune con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Avv. PALMISANI DONATELLA, che provvede alla redazione del presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

GIANNI FAUSTO	COMM. STRAORD.	P
ADORNO PATRIZIA	COMM. STRAORD.	P
ALBERTINI MICHELE	COMM. STRAORD.	P

con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE** conferitigli con **Decreto del Presidente della Repubblica del 07.07.2011**, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'art. 18, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come approvato con legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni l'istituzione del Consiglio Tributario e l'approvazione del relativo regolamento;

CONSIDERATO che la costituzione di detto consiglio era già prevista dall'art. 44, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quale organo ausiliario per l'attività di collaborazione con il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, finalizzata all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le funzioni che dovrà svolgere il Consiglio Tributario sono analoghe a quelle attribuite al precedente organo individuato dal richiamato D.P.R. 600/73, pur in un contesto normativo notevolmente diverso;

EVIDENZIATO, tuttavia, che il legislatore non ha fornito, al momento, ulteriori indicazioni e/o chiarimenti sugli effettivi compiti che il Consiglio Tributario dovrà assolvere;

RITENUTO necessario rispettare l'adempimento in parola provvedendo all'approvazione di un regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario;

RAVVISATA l'opportunità di riportare nel regolamento almeno le disposizioni generali, prevedendo la possibilità di integrarlo non appena verranno dati i necessari chiarimenti in ordine alle funzioni che dovrà assumere il costituendo Consiglio Tributario;

CONSIDERATO che dal tenore delle nuove disposizioni normative, il nuovo organo avrà comunque il compito di intervenire nell'attività di accertamento tributario e contributivo che l'ente comunale svolgerà in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio;

CONSIDERATO che l'organo per il quale viene approvato il regolamento per il suo funzionamento dovrà svolgere funzioni inerenti all'attività di contrasto dell'evasione fiscale che l'ente comunale potrà svolgere in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;

VISTO l'allegato regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario, composto da n.19 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Istituire il Consiglio Tributario;

Di approvare l'allegato regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario composto da n.19 articoli

Con voti unanimi

DELIBERA

Di Istituire il Consiglio Tributario del Comune di Marina di Gioiosa Jonica

Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario, composto da n.19 articoli che si allega al presente atto sotto la lett.a);

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Affari Generali e del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza.-



Comune di Marina Di Gioiosa Jonica
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO



Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del
20.12.2011



SOMMARIO

TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE TERRITORIO	
TITOLO II - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	
ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 5 - REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'.....	
ART. 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI.....	
ART. 7 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 8 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 9 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO.....	
ART. 10 - CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DALLA CARICA	
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 11 - RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART.12 - SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
ART. 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE.....	
ART. 14 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	
ART. 15 - TERMINI	
ART. 16 - DOVERI DEI CONSIGLIERI	
ART. 17 - LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	
ART. 18 - GRATUITA' DELLA CARICA	
TITOLO IV - NORME FINALI.....	
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE	

10/10/2010

Comune di Marina Di Gioiosa Jonica

(Provincia di Reggio Calabria)

TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Comune di Marina di Gioiosa Jonica in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, Il Consiglio Tributario.

2. Esso coadiuva la Giunta Municipale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi assoggettabili alle imposte e contributi previsti dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, l'evasione contributiva e il lavoro sommerso.

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative ai contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

2. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate al competente ufficio tributi del Comune che provvederà, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e all'INPS.

3. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

4. Al Consiglio Tributario sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- a) Individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- b) Individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo.

ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell'art. 19, comma 12, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario è composto da tre membri, tra cui un Presidente.

ART. 5 - REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale;
- a) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
- i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

- coloro che, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria, svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
- i magistrati in attività di servizio;
- persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro;
- coloro che ricoprono l'incarico di Presidente o Responsabile di Associazioni locali, Comitati locali, ecc.;
- coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti;

ART. 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito curriculum vitae volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.
4. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

ART. 7 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono eletti dal Consiglio comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6
2. Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere può esprimere una preferenza. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti.
3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.
4. I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.

ART. 8 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, per il principio della continuità amministrativa, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti rimangono in carica per il tempo residuo sino alla scadenza dell'organo.

ART. 9 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. All'atto dell'elezione dei consiglieri tributari, viene eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune.

ART. 10 - CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DALLA CARICA

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:

- scadenza del mandato;
- dimissione volontarie;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento;
- impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 giorni; il Presidente dà comunicazione all'ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.

2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio tributario contesterà i fatti al consigliere, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Nel caso di revoca del Presidente sarà il Sindaco che provvederà alla contestazione dei fatti.

3. Il consigliere decade dall'incarico:

- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
- per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

5. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 11 - RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune e il Consiglio medesimo. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del Presidente attesa la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

ART. 12 - SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.
2. Possono, invece, assistervi, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore da lui delegato ed il Responsabile dove risulta inserito il servizio tributi o altro soggetto dallo stesso delegato.
3. Di ciascuna seduta verrà redatto un verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco, dell'Assessore al Bilancio o del Responsabile del servizio tributi.
2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicato anche al Sindaco e al Responsabile del servizio tributi.
4. In caso di urgenza motivata il termine di convocazione è riducibile a 48 ore.
5. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente al Sindaco copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:

- riceve la convocazione del Consiglio comunale con l'elenco dei punti all'ordine del giorno alla casella di posta elettronica di cui all'art. 17;
- partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta, a richiesta dei rispettivi Presidenti;
- può richiedere chiarimenti ai Dirigenti e responsabili dei servizi;

3. Gli organi di collegamento sono:

- per la Giunta, il Sindaco o l'Assessore delegato;
- per il Consiglio Comunale, il Presidente;
- per gli Uffici Comunali, Il Direttore dell'area dove risulta inserito il servizio tributi.

ART. 15 - TERMINI

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.ù

ART. 16 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la revoca dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi

del Codice Civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

3. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 17 – LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio tributario ha sede nei locali del Comune per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

2. Ai componenti del Consiglio Tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

ART. 18 – GRATUITA' DELLA CARICA

La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 19 – ENTRATA

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on line dell'ente

Letto, approvato e sottoscritto

I COMMISSARI

F.to Dott. Fausto Gianni
F.to Dott.ssa Patrizia Adorno
F.to Dott. Michele Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. PALMISANI DONATELLA

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Avv. PALMISANI DONATELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno ²⁷⁻⁰⁴⁻¹² ⁹⁵, Prot. N per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra MULTARI ERSILIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 20-12-2011;
E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal al , senza reclami.

Data

L' ISTRUTTORE
F.to Sig.ra MULTARI ERSILIA

E' COPIA CONFORME e consta di n. 13 fogli.

27-04-2012

